

D'altra parte, le linee direttrici che più si vanno affermando anche attraverso l'azione delle parti sociali, che sono portatrici delle esigenze delle componenti economiche e sociali del nostro paese e delle quali anche il Parlamento non può non tener conto, sono quelle della preminenza della concertazione sociale e del dialogo, costruttivamente regolatore dei principi che devono disciplinare il funzionamento dei rapporti di lavoro.

Da qui l'esigenza che una legge in materia di lavoro atipico, sollecitata anche dalle linee guida fissate a livello europeo e riprese negli attuali piani nazionali per l'occupazione, nell'ambito del filone della flessibilità, debba limitarsi a stabilire dei principi generali, che diano certezze specialmente sotto il profilo dell'identificazione di questo *tertium genus* di rapporti lavorativi e che rinvii, per gli aspetti normativi e attuativi, al confronto tra le parti interessate.

Al contrario, sono numerosi i punti che caratterizzano la proposta di legge n. 5651 proprio nella direzione di voler mutuare aspetti propri del lavoro subordinato e che per ciò stesso tendono ad ingenerare anche confusione di qualificazione.

Il pericolo in concreto è che una legge che disciplini il lavoro atipico con regole simili o analoghe a quelle del lavoro subordinato, erodendo spazi propri del lavoro autonomo, sortirebbe un solo effetto: quello di sospingere nell'area del sommerso anche questa tipologia contrattuale.

Riteniamo quindi che, qualora venissero accettate le proposte emendative provenienti da Forza Italia e da altre forze politiche della Casa delle libertà, il testo che ne uscirà potrà rappresentare un'accettabile soluzione al problema. Ma questo lo vedremo in concreto nel prosieguo dei lavori.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo – A.C. 5651)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Duilio, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei svolgere soltanto pochissime considerazioni anche perché – lo voglio ricordare in particolare all'onorevole Michielon – sarà pur vero che la discussione in aula è stata un po' compressa e forse poco partecipata, ma egli sa benissimo che alle spalle abbiamo un'ampia ed articolata discussione che si è svolta in Commissione e che ha consentito anche di apportare miglioramenti significativi a questa proposta di legge.

Come i colleghi sanno, questo provvedimento interviene in questo ambito di collaborazione coordinata non occasionale per molti aspetti nuovi – come ricordava poc'anzi l'onorevole Piva – che però si è molto sviluppata nel nostro paese.

Una normativa era ed è necessaria; una normativa che si è dimostrata non semplice anche perché l'intervento del legislatore doveva operare in un ambito che non è riconducibile né al lavoro subordinato né a quello autonomo. Anche per questo, si è scelta una legge essenziale e « leggera ».

Alcune rapide considerazioni. Credo che nell'ambito di applicazione venga definito quali siano le tipologie a cui ci si riferisce. Questa legge definisce una serie di diritti minimi: dal contratto scritto, all'oggetto e all'entità del corrispettivo, ai diritti di informazione sulla sicurezza e ai diritti sindacali. Essa, certamente, rinvia vuoi ad interventi delegati al Governo per ciò che è di sua competenza (ad esempio, sulla ricongiunzione dei contributi, che è un elemento essenziale per questo tipo di lavoratori), vuoi alla contrattazione collettiva per alcune questioni (sulla quale vorrei dire una cosa all'onorevole Colucci). Credo che sia essenziale mantenere il riferimento alla contrattazione collettiva, e

non limitarsi ad elementi minimi nella legislazione, e il rapporto tra le parti anche perché bisogna riconoscere che vi sarebbe un'oggettiva disparità fra le parti. La contrattazione collettiva ha anche la funzione di intervenire in questo ambito. Ricordo ai colleghi che nel definire questa legge abbiamo previsto — proprio perché l'ambito di intervento è nuovo e quindi possono essere necessarie in futuro delle correzioni — un periodo di sperimentazione sulla base della quale saremo nelle condizioni, se necessario, di apportare modifiche migliorative. Detto questo, credo di poter dire che in particolare alla Commissione lavoro della Camera abbiamo condotto un buon lavoro che ci consente oggi di avere un testo importante ed efficace. A differenza dell'onorevole Michielon, mi auguro che esso possa essere quanto prima approvato dall'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica) (4932-B) (Ore 2,01).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalle Camere e rinviato dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione con messaggio motivato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione: Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4932-B)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;
interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 5 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 4932-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Duilio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LINO DUILIO, *Relatore*. Come risulta dal resoconto stenografico dell'Assemblea del 4 dicembre, vi è stato un messaggio

del Presidente della Repubblica alle Camere per il riesame del disegno di legge n. 4932-B che abbiamo già discusso ed approvato in questa sede e che interessa questioni rilevanti nel settore sanitario. Ricordo solamente alcune figure interessate: i medici incaricati provvisori, anestesisti, psicoterapeuti e altri. In particolare, il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione delle Camere sul secondo comma dell'articolo 6 di questo provvedimento, che disciplina il regime previdenziale per i dirigenti di guardia medica e della medicina dei servizi. Per quanto riguarda il secondo comma di questo articolo, noi avevamo previsto, al fine di dare certezza di tempi agli accordi che riguardino il personale medico convenzionato di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, che l'esecutività di questi accordi avvenisse attraverso il decreto del Presidente della Repubblica. Vi è stata peraltro una formulazione impropria del testo che ha dato una valenza pubblicitica agli accordi medesimi, prevedendo in sostanza che l'esecutività attraverso il decreto del Presidente della Repubblica si estendesse a tutto il personale del comparto sanitario, introducendo una contraddizione rispetto a quanto è avvenuto in questi anni a seguito dell'introduzione della contrattazione privatistica nel rapporto di pubblico impiego. Dunque, è stata evidenziata questa contraddizione che potrebbe assumere addirittura un rilievo di carattere costituzionale — come dice il Presidente — per disparità di trattamento.

Voglio semplicemente osservare che la motivazione per la quale si è adottata una formulazione che si è rivelata impropria era dare certezza di tempi al personale specifico di cui ho già detto. Senza alcuna polemica, voglio sottolineare che non vi era assolutamente altra motivazione, come quelle che pure hanno ispirato considerazioni degne di miglior causa sui quotidiani, anche da parte di autorevoli esponenti della stessa maggioranza.

Detto questo, mi limito a chiedere che la discussione sia circoscritta al punto,

quindi al comma 2 dell'articolo 6, e sottolineo che la Commissione propone la soppressione del medesimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORNELLA PILONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, prima di promulgare una legge, il Presidente della Repubblica, in presenza di supposti vizi di legittimità o per motivi di opportunità, può con messaggio motivato chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla medesima legge. Invero, a quanto mi risulta, nella nostra storia costituzionale, i casi in cui il Capo dello Stato ha esercitato la prerogativa di cui all'articolo 74 della Carta fondamentale sono stati piuttosto rari.

Questa sera, anzi questa mattina, ci troviamo di fronte ad uno di quei rari casi: il Presidente Ciampi ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione sull'atto Camera n. 4932, recante « Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario ». Nel messaggio rivolto alle Camere, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come il disposto di cui all'articolo 6 della legge in questo momento in discussione in sede di riesame confligga con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, evidenziando che il comma 2 dell'articolo 6 della medesima fa insorgere dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, là dove prevede che gli accordi collettivi nazionali relativi al personale del comparto della sanità ed al personale sanitario a rapporto convenzionale siano resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, previo espletamento delle

procedure di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

In effetti, anche a nostro avviso, la previsione legislativa contenuta nel comma 2 dell'articolo 6, oltre a far insorgere dubbi di legittimità costituzionale, costituirebbe una battuta d'arresto nel processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, tuttora in corso ed iniziato nell'ormai lontano 1983, quando fu profondamente innovato il vecchio ordinamento di natura pubblicistica interamente regolato dalla legge con il varo della legge n. 93 del 1993, con la quale fu stabilito che l'organizzazione del lavoro ed il rapporto di lavoro pubblico dovessero essere disciplinati, per ciascun comparto di contrattazione collettiva, sulla base di accordi stipulati tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica.

Un ulteriore passo avanti nel processo di privatizzazione si è compiuto con la riforma strutturale della pubblica amministrazione, realizzato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che sopravanzando la legge n. 93 del 1983 ha previsto l'applicazione delle norme del diritto civile al comparto del pubblico impiego e che ebbe quale conseguenza logica l'attribuzione alla competenza del giudice ordinario del relativo contenzioso. Attualmente, quindi, il procedimento della contrattazione collettiva si svolge in tutte le sue fasi in un ambito interamente privatistico, escludendo ogni intervento degli organi dello Stato.

Fermo quanto innanzi, in effetti, anche a nostro avviso, il comma 2 dell'articolo 6 del provvedimento al nostro esame interrompe il lungo cammino verso la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, prestando il fianco contemporaneamente ai rilievi di illegittimità costituzionale di cui al messaggio presidenziale. Vincolando tale disposizione infatti l'esecutività degli accordi collettivi nazionali relativi al personale del comparto della sanità ed al personale sanitario a rapporto convenzionale all'emanazione di un de-

creto del Presidente della Repubblica, determina una situazione di disparità nei confronti dei dipendenti pubblici inseriti nel comparto di contrattazione, per i quali, essendo soggetti alla disciplina del diritto privato, non è più necessario il recepimento dell'accordo con decreto del Presidente della Repubblica.

In conclusione, condividendo i rilievi presidenziali ed il percorso indicato dalla Commissione, a nome del gruppo di Alleanza nazionale ritengo che il riesame del disegno di legge assegnato *ex* articolo 71, comma 1-*bis*, del regolamento all'XI Commissione permanente della Camera in sede referente, in assenza di interdipendenza con l'articolato residuale, debba convergere esclusivamente sul comma 2 dell'articolo 6. Pertanto, senza volere assolutamente anticipare alcuna decisione finale sul provvedimento in discussione, ritengo che l'unico intervento possibile fosse quello di incidere sul secondo comma dell'articolo 6 con un emendamento soppressivo, così come stabilito in Commissione su iniziativa del relatore.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

AVENTINO FRAU. Signor Presidente, desidero solo dichiarare, anche a nome di Forza Italia, che sono d'accordo con quanto affermato dal relatore sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

In morte dell'onorevole Giovanni Mosca.

PRESIDENTE. Comunico che l'8 dicembre 2000 è deceduto l'onorevole Giovanni Mosca, già membro della Camera dei deputati nella IV, V, VI e VII legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea e che anch'io rinnovo a titolo personale perché era un mio amico.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 12 dicembre 2000 alle 9,30:

1. — *Interpellanze e interrogazioni:*

(ore 11 e ore 15,30).

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1284 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (*Approvato dal Senato*) (3289).

— *Relatore:* Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997 (5028).

— *Relatore:* Rivolta.

S. 2868 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (*Approvato dal Senato*) (5129).

— *Relatore:* Abbondanzieri.

S. 2896 — Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il

Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l'8 aprile 1997 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (5132).

— *Relatore:* Francesca Izzo.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia (EUROPOL), effettuato a Roma il 22 marzo 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (6223).

— *Relatore:* Pezzoni.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (6252).

— *Relatore:* Francesca Izzo.

S. 3959 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998 (*Approvato dal Senato*) (*Articolo 79, comma 15*) (6401).

— *Relatore:* Schmid.

S. 3996 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea-ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6403).

— *Relatore:* Niccolini.

S. 4100 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6407).

— *Relatore*: Calzavara.

S. 3997 — Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in foglie ai fini del rilevamento, con annesso, fatta a Montreal il 1° marzo 1991 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6685).

— *Relatore*: Morselli.

S. 4271 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6692).

— *Relatore*: Trantino.

3. — Seguito della discussione sul programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione.

— *Relatori*: Soave, per la maggioranza; Napoli, Giovanardi, Bianchi Clerici, Lenti, Aprea, di minoranza.

4. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (*Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica*) (4932-B).

— *Relatore*: Duilio.

5. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante

disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (7459).

— *Relatore*: Borrometi.

6. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'iniziativa dei Senatori: PAPPALARDO ed altri; MICELE ed altri; WILDE e CECCATO; COSTA ed altri; GAMBINI ed altri; POLIDORO ed altri; ATHOS DE LUCA; DEMASI ed altri; LAURO ed altri; TURINI ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Riforma della legislazione nazionale del turismo (*Approvate, in un testo unificato, dal Senato*) (5003).

e delle abbinare proposte di legge:

PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ed altri; BONO ed altri; DE MURTAS e MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ed altri; SCHMID; TUCCILLO; PEZZOLI ed altri (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849).

— *Relatori*: Servodio, per la maggioranza; Bono, di minoranza.

7. — Seguito della discussione della proposta di legge:

S. 1456 — Senatori MANZI ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (*Approvata dal Senato*) (4509).

e dell'abbinata proposta di legge: MARCO RIZZO ed altri (2446).

— *Relatore*: Albanese.

La seduta termina alle 2,10 del 12 dicembre 2000.

TESTO INTEGRALE DELL'INTERVENTO
DEL DEPUTATO ROSANNA MORONI IN
SEDE DI DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE N. 7042.

ROSANNA MORONI. La materia al nostro esame è di grande rilievo in quanto costituita da attività essenziali per la qualità della vita dei cittadini. I servizi pubblici locali hanno rappresentato e rappresentano una risposta concreta ad una serie di bisogni e di domande della cittadinanza. Il cosiddetto « socialismo municipale giolittiano » ha contribuito non poco alla crescita della nostra società. Questo è nei fatti, nonostante si sia molto discusso dell'efficacia di tale risposta, della sua adeguatezza alle necessità effettive e dei rapporti costi-benefici. Perciò le nostre priorità, nell'affrontare un tema simile, sono quelle che privilegiano appunto la capacità di assicurare risposte adeguate ed eque ai fruitori dei servizi locali. Da tale capacità deriva, infatti, il raggiungimento di livelli di eguaglianza e di giustizia che possono consentire un generale inserimento sociale. Ormai la critica al servizio pubblico in genere è pratica diffusa fuori e dentro le istituzioni; è invalsa una nuova tendenza a sopravvalutare la gestione ad opera dei privati e a disprezzare invece quella a carico delle strutture pubbliche.

Naturalmente l'esperienza del nostro paese ha visto, accanto a straordinari modelli di efficienza e di capacità, anche gestioni inefficienti e antieconomiche, ma ciò non implica la rinuncia alla precisa convinzione che un servizio in mano pubblica è meno suscettibile di dipendere da interessi prettamente economici, che sono, sì, importanti, ma che, a nostro parere, non debbono essere prevalenti rispetto all'esigenza di assicurare a tutte le fasce sociali, a tutti i cittadini, a prescindere dalle loro condizioni socioeconomiche, la possibilità di utilizzare i servizi.

Non vogliamo assumere un approccio pregiudizialmente critico rispetto alla liberalizzazione, né pretendiamo di imporre la tesi che « pubblico » sia necessariamente meglio che « privato », ma da qui a

giustificare lo smantellamento di tutto ciò che il servizio pubblico ha rappresentato e rappresenta, anche in termini di solidarietà e d'inclusione sociale, corre davvero molta distanza. E, in ogni caso, la tesi opposta, secondo cui il privato è sempre migliore del pubblico, fino ad ora non ha dato buoni frutti e non consente di accogliere e condividere il pensiero dominante che vede nella privatizzazione un sinonimo d'efficienza e d'economicità.

Se, infatti, possono esservi stati, in passato, preconcetti eccessivi avverso tutte le forme di liberalizzazione, ora mi pare che si paventi il rischio opposto. Sappiamo bene che negli ultimi anni i Governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese hanno fatto scelte rilevanti d'apertura al mercato e siamo ben consci che questa è la direzione prescelta anche dall'Unione europea, ma ci pare altrettanto vero che spesso, nel decidere privatizzazioni consistenti del patrimonio pubblico, non si sia tenuto abbastanza conto che la conseguenza è anche quella di disperdere una grande risorsa sociale, di impoverire la collettività, privandola di una ricchezza che le appartiene e che rappresenta anche una garanzia, un importante elemento di tutela.

La stessa qualificazione di servizio pubblico esplicita il fine sociale, la promozione dello sviluppo locale, l'estensione dei diritti. Dubito che il mercato abbia la capacità di promuovere questi stessi fini, anche perché di sicuro non ha questo interesse prevalente; mentre le istituzioni hanno appunto tra i propri obiettivi anche una crescita sociale complessiva. Lo scopo del mercato è chiaramente il profitto, dunque aprire alla concorrenza di mercato significa sottoporre i servizi ad indirizzi di carattere spiccatamente economicistico.

Le valutazioni in materia non possono quindi limitarsi a prendere in considerazione gli aspetti legati al modello organizzativo, alle modalità gestionali, all'efficienza. Questi sono indubbiamente elementi di rilievo, ma devono essere correlati alla funzione prima e irrinunciabile del servizio pubblico: la concreta fruibilità

e fruizione da parte di tutti dei servizi. Da questo dipendono anche, in maniera non marginale, l'equità, la coesione, la solidarietà sociale.

In moltissime realtà i servizi erogati dai comuni hanno determinato un generale e significativo miglioramento della qualità della vita. Ci sembra sbagliato disperdere per forza il bagaglio di cultura, d'esperienza, di professionalità, sin qui maturato.

Il gruppo comunista al Senato ha votato contro il provvedimento di legge per una serie di preoccupazioni condivisibili e fondate. I nostri senatori hanno visto nel progetto di legge governativo l'ansia di affermare la supremazia del mercato, la sostanziale negazione del carattere sociale dei servizi, l'annullamento di un'esperienza positiva di inclusione sociale.

Siamo consci dei passi fatti in questi anni verso la competitività del sistema produttivo, passi che non potevano ignorare una realtà economica tanto considerevole quanto appetibile: basta pensare che il sistema CISPEL vanta circa 1300 aziende e un fatturato superiore ai 30 mila miliardi.

Siamo anche consapevoli della necessità di un processo di riqualificazione dei servizi e di ristrutturazione tecnologica delle imprese operanti nei diversi settori. Ma non è scontato che questo debba avvenire attraverso una generale dismissione; non è scontato che l'erogazione di servizi di qualità consegua ad una gestione privata dei medesimi, non è scontato che l'efficienza sia assicurata dal mercato. E sicuramente accanto all'efficienza ci sono parametri anche più importanti, come appunto l'equità e l'universalità dei servizi (che spesso corrispondono anche all'effettività dei diritti di ognuno), o come la salvaguardia e la tutela di un ambiente e di un territorio già troppo degradati.

Queste sono le ragioni per cui non potevamo accettare la formula approvata dal Senato che lasciava l'organizzazione dei servizi pubblici agli enti locali solo laddove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non rivestisse alcuni re-

quisiti. Accettare quella formulazione avrebbe significato accogliere l'idea di un ruolo residuale delle istituzioni nei confronti dell'economia. Economia che non intendiamo criminalizzare, ma che deve essere orientata ai bisogni sociali, condizionata alle esigenze d'eguaglianza e d'equità, vincolata alla prevalenza degli interessi sociali su quelli economici.

Allo stesso modo, durante il dibattito in Commissione e nel Comitato ristretto, abbiamo chiesto e ottenuto di eliminare l'eccezionalità della gestione in economia e di introdurre talune specificazioni finalizzate a rafforzare i concetti di utilità sociale e di equità e ad evitare rischi di esclusione di fasce di cittadini o di aree territoriali.

Non ci convinceva e non ci convince tuttora la preclusione di forme di gestione diretta per i servizi a rilevanza imprenditoriale: lasciare ai comuni libertà di scelta, senza imporre forme obbligatorie per legge, sarebbe più giusto, più rispondente alla variabilità delle situazioni locali e anche più coerente con le affermazioni sull'autonomia e sull'assunzione di responsabilità da parte degli enti decentrati, tanto sbandierate quando si parla di federalismo.

Fra l'altro, se sono fondate le tesi secondo cui i comuni saranno, comunque, costretti a scegliere di costituirsi in società per rimanere competitivi e non essere fagocitati dai privati, non c'è bisogno di coercizioni, saranno loro stessi ad orientarsi in quel senso. Perché imporglierlo?

Un altro fondamentale elemento di garanzia sociale è il permanere certo e senza deroghe in mano ai comuni della proprietà di reti e impianti da loro acquistati o realizzati. In primo luogo, perché verrebbero dismesse strutture che appartengono ai cittadini, che le hanno concretamente acquisite, pagandone i relativi oneri. Poi per le ragioni già prima accennate, relative ad un interesse collettivo che indubbiamente può essere rappresentato meglio da un'istituzione che non da soggetti privati, naturalmente e legittimamente orientati a realizzare il proprio vantaggio economico.

È chiaro che le nostre obiezioni sono largamente minoritarie, anche alla luce delle posizioni espresse dall'Unione europea contro i monopoli, di una legislazione di settore già avanzata, delle pressioni giunte dall'ANCI e dalle organizzazioni sindacali. Desidero però ricordare che l'articolo 86 del Trattato sull'Unione europea, cui sempre si fa riferimento quando si trattano queste materie, dispone che « le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono — sì — sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza », ma lo sono, testualmente, « nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata ».

Perciò invitiamo ancora il Governo ad una riflessione aggiuntiva, anche in considerazione della positiva esperienza, sociale ma anche economica, di molte nostre municipalizzate e del pronunciamento della stessa Corte di giustizia europea, la quale ha stabilito che, quand'anche esista un'offerta sul mercato, il comune può decidere di produrre in proprio un servizio; una riflessione che porti ad investire maggiormente nel sistema delle autonomie locali, a rafforzare, nel provvedimento al nostro esame, gli elementi che mantengono agli enti pubblici una soggettività reale, un ruolo vero e tangibile nelle determinazioni che riguardano le condizioni di vita dei cittadini, a salvaguardare infine i valori sociali, economici e culturali rappresentati dalla rete delle autonomie locali. Credo che questo sia interesse comune di tutto il centro sinistra.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
DEL DEPUTATO LINO DUILIO SULLA
PROPOSTA DI LEGGE N. 5651.

LINO DUILIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che è oggi al nostro esame concerne i rapporti di lavoro caratterizzati da collaborazione coordinata non occasio-

nale. Più semplicemente, riguarda tutta una serie di « nuovi lavori » che vanno sempre più connotando la realtà economica del nostro paese.

Mentre mi accingo ad offrirvi un breve, spero esauriente, commento illustrativo degli articoli che compongono la proposta di legge oggetto di discussione in quest'Assemblea, vorrei preliminarmente contestualizzare la questione che discuteremo, al fine di meglio comprenderne le premesse culturali, i contenuti qualificanti, i risvolti problematici.

Sono trascorsi molti anni ormai, onorevoli colleghi, da quando nella pubblicità economica nostrana si iniziò a parlare, con uno slogan durevole e di successo, di « lavoro che manca e lavoro che cambia »: formula sincretica per dire di un processo di trasformazioni economiche e sociali tumultuoso, dalle conseguenze occupazionali apprezzabili tanto sul piano della quantità quanto su quello della qualità.

Ebbene, va detto che in tutti questi anni, l'attenzione degli operatori sociali e politici si è concentrata soprattutto sulla disoccupazione e, date le sue dimensioni, sulle politiche attive da adottare per farvi fronte. Meno rilevante è stata dunque l'azione di approfondimento dei mutamenti qualitativi che via via, o per necessità o per virtù, si andavano determinando negli interstizi del cosiddetto « mercato del lavoro ».

In quest'ultimo si è andata progressivamente affermando una realtà di lavori (e di lavoratori) piuttosto magmatica, che non risulta facilmente riconducibile né alla categoria del lavoro subordinato né a quella del lavoro autonomo, e che peraltro nemmeno definisce un « terzo genere », vale a dire una categoria terza, di lavoro e di lavoratori, dai contorni netti e ben delineati, che si collochi nettamente a metà tra le due classiche tipologie di attività: le ricerche sul campo in materia (peraltro non numerose) dicono piuttosto di un *continuum* di indipendenza-autonomia e di dipendenza-subordinazione che si è andato a determinare tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (come

capita, del resto, tra gli occupati e disoccupati), di uno spazio nuovo che impone lo sforzo di ragionare andando oltre le categorie conoscitive disponibili, per « riconoscere » una realtà diversa dove convivono forme di lavoro più tradizionali e forme di lavoro più moderne ed innovative.

Vediamo quali sono i risultati delle analisi empiriche.

Come già detto, non molte sono le ricerche realizzate su questi « nuovi lavori », e dunque scarsa risulta la comprensione del fenomeno. Secondo un'indagine pubblicata l'anno scorso a cura di un istituto di matrice sindacale, una prima osservazione che può essere fatta è che nel nostro paese « la quota di lavoro autonomo rimane da mezzo secolo più alta per il semplice fatto che la quota di lavoro dipendente è da mezzo secolo più bassa », nel senso che il processo di industrializzazione ha operato in misura non uniforme e pervasiva e dunque non ha determinato conseguenti effetti indotti sul mondo del lavoro dipendente. Ad avviso dei ricercatori, poi, si sostiene che l'aumento dell'incidenza del lavoro autonomo non sta aumentando, ma semmai è frutto di « un *wishful thinking* decisamente impressionistico »: l'aumento negli impieghi autonomi, infatti, non riguarderebbe i lavoratori occupati ma le posizioni lavorative. Le quali ultime crescerebbero da alcuni anni soprattutto a causa del *boom* dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quantificabili in ben 700.000 posizioni nel 1991, più che raddoppiate all'inizio dell'anno scorso (quasi triplicate quest'anno).

La crescita di questa « popolazione », dopo una breve parentesi, si è manifestata impetuosa dopo l'istituzione di un apposito Fondo di protezione previdenziale, creato con la legge di riforma delle pensioni del 1995 (la quale prevede per le collaborazioni coordinate e continuative un contributo obbligatorio del 10 per cento).

Dall'esame delle iscrizioni al Fondo, la ricerca accennata trae spunti di notevole interesse, peraltro confermati anche dalle

ricerche che sono state fatte successivamente. Tra questi, che una parte consistente degli « abitanti » del Fondo risulta costituita da amministratori di condominio, mentre una cifra rilevante è rappresentata da consiglieri di amministrazione, sindaci o revisori di conti, più incaricati di vendita a domicilio. Il numero di questi lavori più « tradizionali » equilibra in misura non banale la consistenza dei lavori « nuovi », che pure sono presenti in quantità significativa nella popolazione indagata: ci si riferisce a figure come stilista, grafico, pittore, formatore, perito, infermiere, fisioterapista, agronomo, biologo, geologo, oltre a una parte cospicua formata da consulenti tecnici, tributari e commerciali, per non parlare di figure ancora più nuove come promotore di servizi, *merchandiser*, animatore economico, ricercatore, *tutor*, pranoterapeuta, televenditore, più un'altra quota di consulenti finanziari, aziendali, informatici.

La semplice ricognizione delle caratteristiche tipologiche di questo « popolo del 10 per cento », come è stato chiamato tale agglomerato di persone iscritte al fondo INPS, rende conto, da sola, della difficoltà di procedere ad un'analisi lineare ed uniforme del fenomeno.

Storicamente, peraltro, esso vede la sua genesi, per così dire, dallo Stato più che dal mercato, nel senso che la finalità della sua rilevazione pubblica è stata originata, da una parte, dall'esigenza di istituire un regime fiscale *ad hoc* per la collaborazione coordinata e continuativa e, dall'altra, dall'esigenza di fornire una protezione sociale per questi lavoratori « atipici »: da qui la notevole eterogeneità dei profili socio-professionali descritti, la quale, a ben vedere, appare di grande interesse ma non autorizza a tirare conclusioni affrettate e semplicistiche.

Ritornando all'indagine svolta, se è vero dunque che, secondo le categorie della statistica sociale, non si può parlare di « crescita del lavoro autonomo » nel senso classico del termine, secondo gli studiosi il fenomeno di cui trattasi può indurre ad esplorare la crescita di un particolare tipo di lavoro autonomo che

essi definiscono « di seconda generazione », quello, cioè, « la cui autonomia non poggia più su basi proprietarie o patrimoniali, com'era tradizione dei commercianti, degli artigiani, dei contadini e, più in generale, degli imprenditori e dei lavoratori in proprio ». La conclusione cui essi pervengono è che sta crescendo questa specifica forma di lavoro autonomo, mentre cala il lavoro autonomo a forma più tradizionale: il lavoro autonomo dunque — affermano questi studiosi — sta *cambiando*, non sta crescendo, e il cespite principale di tale cambiamento è costituito in Italia dalle attività di collaborazione coordinata e continuativa, da quel « popolo del 10 per cento » che abbiamo prima richiamato. In proposito, chiarisco che l'aliquota, rimasta ferma per chi risulta già iscritto ad altre casse previdenziali, è stata elevata al 13 per cento nell'anno 2000 ed è destinata a salire progressivamente per arrivare al 19 per cento nell'anno 2014.

Se la genesi definitoria di questa nuova « popolazione » di lavoratori viene, come detto, dallo Stato più che dal mercato, la eterogeneità di figure che ne consegue, peraltro, non è frutto esclusivo di questa sola origine. A ben guardare, dalla ricerca emerge anche che questi « nuovi lavori », oltre che dalla evoluzione dell'organizzazione aziendale e del mercato, derivano anche dalla intenzione dei datori di lavoro di abbattere il costo del lavoro, di risparmiare su oneri rilevanti, come quelli previdenziali, facendo ricorso a forme di lavoro più « leggere » dello stesso contratto di lavoro a tempo determinato.

Anche da questo versante si viene a determinare, dunque, una certa ambiguità nella scaturigine del fenomeno, il quale esprime lavori che oscillano, di nuovo, tra « autonomia e subordinazione », senza possibilità di una scelta chiara tra l'una e l'altra categoria.

Lo stesso quadro motivazionale delle scelte operate dai lavoratori protagonisti di questo fenomeno non depone univocamente per conclusioni certe: nelle risposte fornite ai ricercatori emergono giudizi più positivi che negativi per quel che concerne

l'organizzazione del lavoro ed il contesto professionale (più libertà e più autonomia), ma giudizi più negativi che positivi per quel che concerne le retribuzioni e le tutele (non apprezzate l'insicurezza, la precarietà, il ritardo nei pagamenti). Molti degli intervistati, poi, sembrano vivere la parasubordinazione come una condizione provvisoria, nel senso che non considerano il loro lavoro come definitivo, il che risulta particolarmente vero per coloro che svolgono lavori a basso contenuto professionale.

La conclusione della ricerca è che il fenomeno dei lavori parasubordinati appare troppo magmatico per trarne delle conclusioni univoche in tema di categorizzazione rispetto al lavoro dipendente ed al lavoro autonomo. Occorre rifuggire insomma sia da una visione « futuristica » nella quale il lavoro autonomo « di seconda generazione » veda affacciarsi un nuovo lavoratore « quasi-imprenditore », « tutto preso dalla competizione e dall'ascesa individualistica », sia da una visione « classista » nella quale faccia la sua apparizione un nuovo lavoratore « autonomo-massa », un « apolide », come è stato detto, espressione di un lavoro socialmente alternativo.

Sarebbe scorretto, insomma, indurre conclusioni generali e definitive dalla ricerca empirica: troppo magmatico e troppo in evoluzione appare il contesto osservato: esclusa (per ora) l'esistenza di un « terzo genere », rimane del tutto aperto l'interrogativo se l'attività di che trattasi debba considerarsi « parasubordinata » o « paraautonoma » ovvero, come è più probabile, se essa non debba piuttosto impegnare gli studiosi delle scienze sociali nella ricerca di nuove categorie interpretative, in una realtà socioeconomica che muta velocemente e che storicamente, dopo « l'epoca della fatica » e l'« epoca del lavoro », sembra oggi trasmigrare verso quella che provvisoriamente possiamo definire « l'epoca della attività ».

Come si è già anticipato, il quadro sociologico descrittivo appena offerto non muta nelle sue conclusioni se si dà conto delle ulteriori ricerche effettuate. In esse,

oltre al resto, viene piuttosto ad evidenza un aspetto che senza essere troppo astratti, anzi riconducendoci ad un problema centrale che emergerà nella disamina dei testi al nostro esame, potremmo esprimere così: nella sua ambiguità, e nella vischiosità che è connessa alla cospicua eterogeneità delle figure professionali interessate alla materia trattata, fa capolino una questione nuova eppure antica, cioè a dire la questione del rapporto tra il lavoro inteso come necessità e il lavoro inteso come possibilità, il lavoro cioè come cespite reddituale di cui non si può fare a meno ed il lavoro come opportunità di realizzazione di sé. Emerge insomma il problema del lavoro come fattore di libertà e di autorealizzazione, dunque di dignità per la persona.

È anche questa, senza propendere per alcun sovraccarico etico, una delle questioni centrali che si pone al Parlamento nel momento in cui esso si accinge a varare una legge sui « nuovi lavori »: quest'ultima, infatti, dovrà garantire un quadro di tutele e di diritti di cittadinanza che sottraggano le persone coinvolte in queste attività al rischio di una dipendenza economica mista ad assenza di una essenziale protezione sociale. Nello stesso tempo, però, questa legislazione dovrà risultare non oppressiva, cioè tale da disseminare « lacci e laccioli » che deprmano ad un tempo domanda ed offerta di lavoro, e comprimano così la stessa libertà, sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Il problema risulta assai delicato e complesso perché il nostro paese sta attraversando, come detto, un periodo di forti mutamenti economici e sociali, e perché il fenomeno della disoccupazione ha assunto dimensioni e stratificazioni di particolare gravità. Risulta parimenti complesso, però, anche perché dinanzi alla fisiologia dei mutamenti, il nostro sistema di *welfare* non risulta ancora adeguatamente attrezzato. Non risulta, in particolare, organizzato per andare incontro a coloro che si cimentano in un nuovo lavoro o in un lavoro nuovo. Il nostro *welfare*, invero, è tuttora connotato da una

certa fissità, la quale si esprime in un'attenzione quasi esclusiva verso forme di lavoro e figure di lavoratori soprattutto tradizionali.

Nel quadro delle innovazioni che la nostra legislazione sta tentando di realizzare, la legge sui « nuovi lavori » all'attenzione del Parlamento si colloca dunque ad un crocevia fortemente intriso di un carico simbolico oltre che concreto: essa dovrà superare la tentazione di restare dentro uno schema tardo-fordista e taylorista del mondo del lavoro, e dovrà essere capace nel contempo, nella scarsa accumulazione culturale di cui si dispone, di produrre una normativa che sappia garantire tutele e dignità al lavoratore nello stesso tempo in cui non « costringe » eccessivamente quell'essenziale quadro di libertà esigito da tutti i protagonisti della vicenda di cui stiamo trattando.

Giunti a questo punto, vengo ad illustrare brevemente il testo che viene sottoposto all'attenzione ed alla discussione di quest'Assemblea.

Si tratta di quattordici articoli, esito di un percorso avviato con una proposta di legge di iniziativa parlamentare, approvata e trasmessa dal Senato il 5 febbraio 1999, poi discussa in Commissione lavoro, dove si è tenuto conto, tra l'altro, anche delle proposte di legge che erano state nel frattempo presentate alla Camera.

Il titolo della proposta di legge, già « Norme di tutela dei lavori « atipici », è cambiato in « Norme in materia di rapporti di collaborazione coordinata non occasionale », con una variazione tesa a dire di una materia che riguarda rapporti di lavoro nuovi, con caratteristiche da leggere in positivo piuttosto che con una aggettivazione allusiva di una certa indeterminazione.

L'articolo 1 della legge definisce l'ambito di applicazione della norma e le peculiarità del rapporto di lavoro. Quest'ultimo si qualifica attraverso alcuni elementi che lo caratterizzano e che conducono a parlare di rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente ma svolti senza vincolo di subordinazione

e in modo personale, senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo. Con previsione esplicita, per ragioni connesse all'oggettiva consistenza dell'attività svolta, sono stati esclusi dall'ambito di applicazione gli amministratori di condominio e gli amministratori di società.

L'articolo 2 tratta dei diritti di informazione e formazione, ed è teso a tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore nonché a favorire, acquisendo le opportune informazioni, l'adempimento della prestazione. È prevista anche, demandata alla contrattazione, la possibilità di un sostegno alla formazione, nell'ottica del miglioramento continuo della professionalità dei lavoratori, in ultima analisi del perseguimento della qualità totale del « sistema paese ».

L'articolo 3 risulta particolarmente importante in quanto contempla il contenuto del contratto, che deve essere scritto e deve prevedere, tra l'altro, un corrispettivo equo, i tempi di pagamento, la durata del rapporto, vale a dire una serie di elementi essenziali per un rapporto di lavoro che sia sì flessibile ma non diventi volatile al punto di non consentire un seppur minimo quadro di certezze.

L'articolo 4 contempla la possibilità, da affidare alla sede contrattuale, di prevedere una indennità di cessazione del rapporto, vale a dire un importo da corrispondere al conseguimento della prestazione, di cui il lavoratore possa disporre ai fini che ritenga più opportuni.

L'articolo 5 disciplina, tra l'altro, la materia previdenziale per i cosiddetti « venditori porta a porta », prevedendone l'obbligo di iscrizione al relativo fondo INPS solamente nel caso in cui il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale previsto dalla legge di riforma del 1995 (importo che per il 2000 ammonta a lire 8.366.800). Nel caso in cui il reddito annuo risulti inferiore, l'iscrizione al fondo viene prevista come facoltativa.

L'articolo 6 contempla una delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dal-

l'entrata in vigore della legge, norme tese a prevedere la ricongiunzione dei periodi contributivi per i lavoratori di che trattasi e un'adeguata copertura in caso di sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia.

L'articolo 7 tratta dei diritti sindacali da garantire ai prestatori di lavoro di cui all'articolo 1, compreso quello di partecipare alle assemblee aziendali nei casi e secondo modalità da concordare.

L'articolo 8 prevede le sanzioni che derivano dalla inosservanza delle disposizioni inerenti il contenuto del contratto: si segnala in proposito che la Commissione ha ritenuto necessario un supplemento di discussione sulla materia da effettuarsi in Assemblea.

L'articolo 9 tratta della conversione del rapporto nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia ravvisato l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente in luogo di quello di cui all'articolo 1, prevedendone la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato, ma solo nel caso in cui il committente non riesca a provare che la prestazione poteva essere effettuata mediante rapporto di lavoro a tempo determinato. Il secondo comma dello stesso articolo, poi, disciplina il caso delle ONLUS che abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, a trasformare i rapporti di lavoro subordinato in rapporti di cui all'articolo 1, ed abbiano avuto contestazioni in merito da parte dell'INPS.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 riguardano rispettivamente la conversione volontaria del rapporto, le competenze per le controversie, il coordinamento con la normativa comunitaria, la modifica del codice civile in materia di privilegi.

L'articolo 14, l'ultimo, dà conto del carattere sperimentale della legge, prevedendo che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, il ministro del lavoro trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione della stessa, in modo da far tesoro dell'esperienza fatta e, se del caso, di apportare le modifiche che si rendessero necessarie.

Come avete potuto constatare, siamo davanti ad una materia importante e delicata, che reclama l'introduzione di una normativa adeguata da parte del Parlamento, una normativa che abbiamo definito necessaria e, nello stesso tempo, essenziale e leggera, che valga ad accompagnare un fenomeno emblematico di novità significative, anche sul piano culturale, che stanno attraversando la realtà del lavoro del nostro paese.

Il bilancio che si potrà trarre dopo i due anni di sperimentazione legislativa servirà a perfezionare il contenuto della legge che stiamo esaminando, magari componendo un quadro unitario ed integrato che recuperi anche le problematiche

previdenziale e fiscale, oggi trattate come argomento a sé stante.

Perché questi obiettivi vengano raggiunti, è necessario che l'Assemblea approfondisca ulteriormente la proposta che a nome dei colleghi della Commissione vi ho sottoposto. E soprattutto è necessario che, in tempi ragionevolmente brevi, la proposta medesima venga, come io mi auguro, approvata.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
alle 3,50 del 12 dicembre 2000.*